

*spese del giudizio sommario liquidato complessivamente in 1.200,00, oltre I -
va e Cap come per legge.
Così deciso in Sulmona, 19 - 10 - 2004.*

Il Commento
SPUNTI E PROBLEMI SULL'AR T. 28
DELLO STATUTO DEI LAVORATORI

————— *di Paolo Di Gravio,* —————
avvocato in Roma

Il provvedimento della Sezione Lavoro del Tribunale di Sulmona pone l'accento su numerose questioni e costituisce un vero e proprio "a-pripista" a favore di rivendicazioni di lavoratori che si avvalgono dello scudo di associazioni sindacali.

Il tribunale ha affrontato – e superato – un primo profilo di ammissibilità della domanda: ci riferiamo alla qualifica che l'associazione sindacale deve possedere al fine della legittimazione ad agire.

A tal fine si ricorda che l'art. 28 legge n.300 del 1970 è norma selettiva nel senso che attribuisce il potere di agire con lo strumento da essa previsto non a tutte le organizzazioni sindacali ma solo a quelle che presentino determinate caratteristiche o qualità; peraltro, il criterio di selezione è diverso da quello contenuto nell'art.19 legge 30 del 1970, posto che nella prima norma è individuato nella c.d. maggiore rappresentatività, mentre nella seconda è determinato dalla c.d. nazionalità. La nazionalità non può naturalmente essere autocertificata dallo stesso sindacato, ma va desunta dalla previsione statutaria che deve prevedere finalità e scopi in tal senso e dall'idoneità della struttura organizzativa a perseguire questi scopi e finalità, non assumendo rilevanza sotto tale profilo la maggiore efficacia dell'azione sindacale in alcuni luoghi rispetto ad altri. (Nella specie è stata riconosciuta la legittimazione attiva ex art.28 legge n.300 del 1970 allo Slai). Pretura Milano, 9 dicembre 1994.

L'individuazione degli organismi locali delle associazioni nazionali legittimati ad agire per il procedimento di repressione della condotta anti-sindacale deve desumersi dagli statuti interni delle associazioni stesse, dovendosi quindi far riferimento alle strutture zonali o provinciali (ora

comprensoriali) che detti statuti ritengono maggiormente idonee alla tutela degli interessi locali. (Nella specie la S.C., in applicazione dei poteri attribuiti dall'art.384 c.p.c. ha corretto la sentenza impugnata nella parte in cui aveva negato la legittimazione attiva del Coordinamento provinciale di Varese della Slai Cobas, senza considerare che lo statuto della Slai Cobas individuava tale struttura come "organo esecutivo territoriale"). Cassazione civile, sez. lav., 20 aprile 2002, n.5765.

La legittimazione ad agire nella procedura repressiva della condotta antisindacale di cui all'art.28 legge n.300 del 1970 è riconosciuta agli organismi locali, non già delle confederazioni sindacali, bensì delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, le quali, pur se non maggiormente rappresentative sul piano nazionale, possono essere anche intercategoriale, sempre che sussista in concreto il requisito della diffusione del sindacato di riferimento (sia esso monocategoriale che intercategoriale) su tutto il territorio nazionale. (Cassazione civile, sez. lav., 7 agosto 2002, n.11833).

E' infondata la q.l.c. dell'art. 51 commi 1 n.4 e 2 c.p.c., sollevata con riferimento agli art. 3 e 24 cost. per l'assenza di disposizioni preordinate al fine di stabilire l'incompatibilità tra la funzione di giudice competente a pronunciarsi con decreto sulla domanda di repressione di attività sindacale (art. 28 comma 1 l. n. 300 del 1970) e la funzione del giudice chiamato a decidere sull'opposizione a tale decreto (art. 28 comma 3 l. n. 300 cit. Corte costituzionale, 15 ottobre 1999, n. 387). Fin qui per quanto riguarda la legittimazione attiva a proporre un ricorso ex art. 28 l. 300/1970.

Nessun accenno, poi, viene fatto nel provvedimento in commento, alla sussistenza per l'accoglimento di un ricorso ex art. 28 Statuto dei lavoratori della urgenza.

Il procedimento ex art. 28 è caratterizzato dall'urgenza e deve tendere all'emanazione di pronunce costitutive, non a meri accertamenti delle violazioni ascritte al datore di lavoro. E' dunque evidente che l'esigenza di tutela immediata viene meno, così come viene meno l'urgenza nei casi in cui è già cessato il comportamento antisindacale del datore di lavoro e non vi sono effetti permanenti o comunque attuali, di tale comportamento da rimuovere con urgenza. Nella fattispecie in esame il ricorso fu proposto due settimane dopo l'episodio di cui era stato protagonista il Presidente della società, quando il comportamento

denunciato, che si era esaurito nel volgere di pochi minuti, era già cessato e non ne sussisteva più alcun effetto, perché i volantini erano stati immediatamente distribuiti ai lavoratori dell'impresa, senza alcuna opposizione, per opera di un altro componente del Consiglio di fabbrica (Tribunale di Modena, 15 ottobre 1980).

E' manifestamente inammissibile per irrilevanza la q.l.c. dell'art. 28 2 l. 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come modificato dalla l. 8 novembre 1977 n. 847 (Norme di coordinamento tra la l. 11 agosto 1973 n. 533, e la procedura di cui all'art. 28 l. 20 maggio 1970 n. 300), sollevata in riferimento agli art. 25 comma 2, 3 e 24 comma 1 cost. corte costituzionale, 16.4.1998, n.130. Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento agli art. 3 – in relazione all'art. 669 terdecis c.p.c. – e 24 cost., la q.l.c. dell'art. 51 comma 1 n. 4 e comma 2 c.p.c., nella parte in cui non prevede la incompatibilità tra le funzioni del giudice pronunciato con decreto ex art. 28 comma 1 l. 20 maggio 1970 n. 300 e quelle del giudice dell'opposizione a tale decreto di cui all'art. 28 comma 3 della stessa legge, in quanto – posto che la disposizione impugnata, nella parte in cui prevede che il giudice ha l'obbligo di astenersi se ha conosciuto la causa “in altro grado del processo”, non può avere un ambito ristretto al solo diverso grado del processo, secondo l'ordine degli uffici giudiziari, come previsto dall'ordinamento giudiziario, ma deve ricomprendere, con una interpretazione conforme a Costituzione, anche la fase che, in un processo civile, si succede con carattere di autonomia, avente contenuto impugnatorio, caratterizzata da pronuncia che attiene al medesimo oggetto e alle stesse valutazioni decisorie sul merito dell'azione proposta nella prima fase, ancorché avanti allo stesso organo giudiziario – l'interprete è tenuto ad una esegesi costituzionalmente corretta della norma denunciata, tale da ricomprendere, tra le ipotesi, dalla stessa contemplate, di obbligo di astensione del giudice per aver conosciuto della causa in altro grado, quella dell'opposizione a decreto dallo stesso emesso ex art. 28 comma 1 l. n. 300 del 1970.

Dunque non è fondata la q.l.c. dell'art. 51 comma 1 n. 4 e comma 2 c.p.c., sollevata in riferimento agli art. 3 e 24 cost., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra le funzioni del giudice pronunciato-

si con decreto ex art. 28 comma 1 l. 20 maggio 1970 n. 300 e quella del giudice dell'opposizione a tale decreto, essendo la stessa esegesi costituzionalmente orientata dalla norma enunciata a ricomprendere, tra le ipotesi ivi contemplate, di obbligo di astensione del giudice per avere conosciuto della causa in altro grado, anche quella dell'opposizione a decreto dallo stesso emesso ex art. 28 cit. Corte costituzionale, 15/10/1999, n. 387.

Tale orientamento è carente con altre e precedenti pronunce del giudice delle leggi che ha sempre rigettato sul punto l'eccezione di costituzionalità sollevata da diversi giudici di merito. (cf. Corte costituzionale, 16/04/1998 n. 130; Corte cost. 21/11/1997 nn. 356; Corte cost. 12/7/1996 n. 244 ed altre).

Va, però, al riguardo sottolineato che si tratta di giudizio di "opposizione", così come recita testualmente l'art. 28 l. 300/1970.

A tal riguardo il pensiero e il riferimento va all'art. 669/terdecies, secondo comma c.p.c., che ha introdotto un'ipotesi di incompatibilità del giudice nell'ambito dello stesso grado del processo, quella del reclamo al collegio contro i provvedimenti cautelari adottati dal giudice, consistente nell'evitare il possibile condizionamento psicologico che deriva dalla naturale tendenza a confermare il giudizio già espresso in altro momento decisionale del provvedimento.

Questa impostazione procedurale appare estensibile al giudizio di opposizione ex art. 28 legge n. 300 del 1970, sicché la differente disciplina adottata per situazioni simili potrebbe costituire violazione del principio di uguaglianza e dell'art. 24 della Costituzione.

In ordine a tale ultimo aspetto va evidenziata la incompatibilità endoprocessuale dovuta dalle duplicazioni di giudizi della medesima natura presso lo stesso giudice.

Va infatti evidenziato che il procedimento ex art. 28 della legge n. 300 del 1970 seppure caratterizzato dalla sommarietà, non ha natura cautelare, presupponendo un accertamento pieno della condotta antisindacale e nel giudizio di opposizione al decreto emesso le valutazioni cadono sulla medesima res iudicanda.

La Corte Costituzionale, come abbiamo in precedenza rilevato, ha superato la questione dichiarando non fondata, ma non inammissibile, la relativa questione di legittimità.